

Ai gentili clienti
Loro sedi

**La misura del diritto camerale per le imprese iscritte o
che si iscriveranno nel registro imprese nel 2017:
attenzione alle maggiorazioni del 20%**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, ha disposto**, a decorrere dal 2015, **la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio** per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. In particolare, **è stata prevista una riduzione graduale del tributo pari al: i) 35% nel 2015; ii) 40% nel 2016; iii) 50% a decorrere dal 2017**. Con **nota Min. Sviluppo Economico 15.11.2016 n. 359584**, il ministero ha riepilogato gli **importi dovuti a titolo di diritto camerale annuale per il 2017**. Per i **soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato** tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o annotazione**. Invece, per gli altri, il **diritto annuale deve essere versato**, in unica soluzione, **entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**. Con apposito decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale **sono state approvate e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico le maggiorazioni**, fino al 20%, del diritto camerale annuale dovuto per il triennio 2017-2019, **sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio** (art. 18 co. 10 della L. 580/93). Le maggiorazioni approvate dal MISE **potranno essere applicate effettivamente solo a seguito della pubblicazione del decreto**. Prima di tale momento, il **tributo è determinato nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, come riepilogato dalla nota MISE 15.11.2016 n. 359584**; a seguito dell'entrata in vigore del decreto, i **soggetti che hanno già effettuato il versamento provvederanno al conguaglio**,

ossia al **versamento della sola maggiorazione del 20%, entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi** (ossia entro il prossimo 30 novembre, ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001).

Premessa

L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, convertito nella L. 11.8.2014 n. 114, **ha disposto**, come noto, **la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, a partire dal 2015**, nella seguente misura:

Annualità	Riduzione prevista
2015	35%
2016	40%
2017	50%

Con **nota Min. Sviluppo Economico 15.11.2016 n. 359584**, il ministero **ha fornito le indicazioni in merito agli importi** che le imprese iscritte o che si iscriveranno nel registro imprese nel 2017 **devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio**.

Cosa è il Diritto camerale?

Il diritto annuale **è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio** nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l'attività economica **venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali**, dovrà, inoltre, essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

- nel **caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede**, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio **la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali**;
- **ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale**, l'impresa dovrà versare **il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio**.

Osserva

Il diritto non è frazionabile, deve essere **pagato in un'unica soluzione** ed è dovuto interamente da **parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una**

parte dell'anno di riferimento.

Gli importi per le imprese neo costituite nel 2017

Le imprese che a partire dal 1° gennaio 2017 presentano istanza di iscrizione e/o annotazione al Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e sedi secondarie - ivi compresi i nuovi soggetti che si iscrivono al REA - **sono tenuti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al versamento del diritto annuale, secondo gli importi di seguito indicati:**

Soggetti	Importi in euro			
	2016		2017	
	Sede principale	Unità locale	Sede principale	Unità locale
Soggetti iscritti al REA	18,00	///////	15,00	///////
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	52,80	10,56	44,00	8,80
Società semplici agricole	60,00	12,00	50,00	10,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	120,00	24,00	100,00	20,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese Società di persone (sas, snc) Società di capitali (spa, sapa) Cooperative Consorzi	120,00	24,00	100,00	20,00

Ai fini del corretto versamento del diritto annuale per l'anno 2017, **si deve tenere conto del criterio di arrotondamento, richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009**, e della presenza o meno di eventuali unità locali secondo quanto segue.

ARROTONDAMENTI DA APPLICARE IN SEDE DI VERSAMENTO

Imprese individuali che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del	→ Se l'impresa individuale non ha unità locali verserà l'importo di € 44,00;
	→ se l'impresa individuale ha, oltre alla sede legale, una

Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<p>sola unità locale verserà l'importo di € 52,80 (44,00+8,80);</p> <p>→ se l'impresa individuale ha, oltre alla sede legale, n unità locali verserà l'importo di € (44,00+8,80 x n unità locali), arrotondato all'unità di euro;</p> <p>→ se l'impresa individuale ha solo N unità locali nella provincia verserà l'importo di (10,56 x N unità locali), arrotondato all'unità di euro</p>
---	---

Osserva

Si ricorda, al riguardo, che **le singole Camere di Commercio hanno la possibilità di applicare una maggiorazione, fino al 20%, degli importi del diritto camerale**. Pertanto, prima di procedere a qualsiasi versamento è opportuno che **il contribuente verifichi se la propria Camera di Commercio ha deliberato un'eventuale maggiorazione e applicare detta maggiorazione sull'importo complessivo dovuto**.

Modalità e termini di versamento per le imprese neo costituite nel 2017

Coloro che nel corso del corrente periodo d'imposta si iscriveranno al registro delle imprese, **potranno scegliere di effettuare il pagamento tramite:**

- **versamento telematico:** l'importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;
- **versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione** o della annotazione.

Osserva

In quest'ultimo caso **l'impresa è tenuta a compilare la SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicando nello spazio riservato a "codice ente/codice comune" **la sigla automobilistica della Provincia**. Inoltre l'impresa è tenuta ad indicare nelle apposite colonne, il **codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2017**. Infine, l'impresa deve indicare l'importo del diritto versato nello spazio riservato "*agli importi a debito versati*".

Imprese già iscritte alla data del 01.01.2017

Si rammenta, infine, che tutte **le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio**. A tal riguardo, la circolare del MISE del 22/12/2015 **dispone le riduzioni percentuali**

dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, **per l'anno 2017, pari al 50 per cento**. Pertanto, con riferimento al 2017, **gli importi sono così ridefiniti**:

Soggetti	Importi in euro	
	2016	2017
Soggetti iscritti al REA	18,00	15,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	52,80 (arr. 53.00)	44,00
Società semplici agricole	60,00	50,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	120,00	100,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese	120,00	100,00
Tutti gli altri soggetti	Variabile in base al fatturato con Riduzione del 40%	Variabile in base al fatturato con Riduzione del 50%

Osserva

Per la determinazione del fatturato necessario al calcolo del diritto camerale, **occorre fare riferimento a precise voci della dichiarazione presentata ai fini IRAP** come, da ultimo, individuate dalla nota Min. Sviluppo economico 3.3.2009 n. 19230.

Modalità e termini di versamento per le imprese già iscritte nel 2017

Per le imprese iscritte in camera di commercio già a decorrere dall'1.1.2017, il termine per il versamento del diritto annuale **coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi**. A questo proposito, si ricorda che, l'art. 7-quater, co. 19, del DL 193/2016 ha modificato l'art. 17, co. 1, del DPR 435/2001, riguardante il **pagamento dei tributi**: Nel prospetto che segue, si riportano i termini previgenti e quelli applicabili dall'1.1.2017.

CASISTICA	Termini di versamento applicabili dall'1.1.2017
Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società di	Entro il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione.

persone e società semplici	Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento del saldo (I acconto) IRPEF e IRAP da parte di società di persone e società semplici in caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Osserva

Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si "riverberano", infatti, anche in relazione ai versamenti **le cui scadenze sono ad essi collegati**, tra i quali si annovera, appunto, **il diritto annuale dovuto alla camera di commercio** per le imprese non di nuova costituzione.

Per il versamento, **deve essere utilizzato il codice tributo 3850, da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali"**. Come **anno di riferimento**, va riportato il **2017**; nella casella "codice ente/codice comune" **deve essere indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio a cui è indirizzato il pagamento**.

NOVITA': maggiorazioni del diritto camerale annuale 2017

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 comma 10 della L. 580/93 dall'art. 1 comma 1 lett. r) n. 1 punto i del DLgs. 25 novembre 2016 n. 219, **le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico all'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto**.

Osserva

A differenza dalla disciplina previgente in base alla quale per l'operatività della maggiorazione era sufficiente la deliberazione camerale, **l'autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti**, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Ebbene, con apposito decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale **sono state approvate e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico le maggiorazioni**, fino al 20%, del diritto camerale annuale *dovuto per il triennio 2017-2019*, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio (art. 18 co. 10 della L. 580/93).

Le maggiorazioni approvate dal MISE **potranno essere applicate effettivamente solo a seguito della pubblicazione del decreto**. Prima di tale momento, il tributo **è comunque determinato nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%**, come meglio esposte in precedenza.

Successivamente all'entrata in vigore del summenzionato decreto, i soggetti che **hanno già effettuato il versamento provvederanno al conguaglio**, ossia al versamento della sola maggiorazione del 20%, **entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi** (ossia entro il prossimo 30 novembre, ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001).

Osserva

L'obbligo di effettuare il conguaglio riguarderebbe, pertanto, **tutti i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto siano esse:**

- **nuove imprese** che si sono iscritte per la prima volta al Registro Imprese nel 2017;
- oppure **imprese già iscritte in anni precedenti** che hanno effettuato il versamento del dovuto prima dei termini ordinari (coincidenti con quelli di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Diversamente, le imprese che effettueranno il versamento a seguito della pubblicazione del decreto che ufficializza gli incrementi **dovranno far riferimento alle misure aggiornate**.


Di seguito l'elenco delle **79 Camere di Commercio** che hanno richiesto e ottenuto la **maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale**, come sopra riepilogati.



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO N. A

Camere di Commercio	Delibera	Annualità	Incremento percentuale	Incremento percentuale del diritto annuale 2017-2018-2019
CCIAA Agrigento	Del. Consiglio n.29 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Alessandria	Del. Consiglio n.1 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Ancona	Del. Consiglio n.12 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Asti	Del. Consiglio n.2 del 31/03/2017			20,00
CCIAA Asti	Del. Consiglio n.1 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Bari	Del. Consiglio n.1 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Benevento	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Bergamo	Del. Consiglio n.3 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Biella Vercelli	Del. Consiglio n.2 del 29/03/2017			20,00
CCIAA Bologna	Del. Consiglio n.6 del 11/04/2017			20,00
CCIAA Bolzano	Del. Consiglio n.2 del 26/04/2017			20,00
CCIAA Brescia	Del. Consiglio n.3 del 23/03/2017			20,00
CCIAA Brindisi	Del. Consiglio n.2 del 24/03/2017			20,00
CCIAA Cagliari	Del. Consiglio n.1 del 27/03/2017			20,00
CCIAA Caltanissetta	Del. Consiglio n.3 del 23/12/2016			20,00
CCIAA Caserta	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Catania	Del. Consiglio n.1 del 21/03/2017			20,00
CCIAA Catanzaro	Del. Consiglio n.10 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Chieti	Del. Consiglio n.3 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Como	Del. Consiglio n.3 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Cosenza	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Cremona	Del. Consiglio n.5 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Crotone	Del. Consiglio n.3 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Cuneo	Del. Consiglio n.1/C del 14/04/2017			20,00
CCIAA della Romagna	Del. Consiglio n.8 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Delta Lagunare	Del. Consiglio n.3 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Fermo	Del. Consiglio n.11 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Ferrara	Del. Consiglio n.5 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Firenze	Del. Consiglio n.2 del 04/04/2017			20,00
CCIAA Foggia	Del. Consiglio n.4 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Frosinone	Del. Consiglio n.11 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Genova	Del. Consiglio n.3 del 27/03/2017			20,00
CCIAA L'Aquila	Del. Consiglio n.4 del 28/04/2017			20,00
CCIAA Latina	Del. Consiglio n.20 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Lecce	Del. Consiglio n.2 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Lecco	Del. Consiglio n.7 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Lodi	Del. Consiglio n.3 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Mantova	Del. Consiglio n.4 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Matera	Del. Consiglio n.10 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Messina	Del. Consiglio n.2 del 15/03/2017			20,00
CCIAA Milano	Del. Consiglio n.5 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Modena	Del. Consiglio n.6 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Molise	Del. Consiglio n.28 del 18/04/2017			20,00
CCIAA Monza e Brianza	Del. Consiglio n.6 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Napoli	Del. Consiglio n.28 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Novara	Del. Consiglio n.2 del 11/04/2017			20,00
CCIAA Nuoro	Del. Consiglio n.3 del 24/03/2017			20,00
CCIAA Oristano	Del. Consiglio n.2 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Pavia	Del. Consiglio n.3 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Perugia	Del. Consiglio n.4 del 03/04/2017			10,00
CCIAA Pescara	Del. Consiglio n.1 del 20/04/2017			20,00
CCIAA Piacenza	Del. Consiglio n.5 del 07/04/2017	2017	10,00	
		2018-2019	20,00	
CCIAA Pordenone	Del. Consiglio n.2 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Potenza	Del. Consiglio n.3 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Ragusa	Del. Consiglio n.4 del 23/03/2017			20,00
CCIAA Ravenna	Del. Consiglio n.11 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Reggio Calabria	Del. Consiglio n.3 del 04/04/2017			20,00
CCIAA Reggio Emilia	Del. Consiglio n.8 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Rieti	Del. Consiglio n.8 del 29/03/2017			20,00
CCIAA Riviera di Liguria	Del. Consiglio n.3 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Roma	Del. Consiglio n.3 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Salerno	Del. Consiglio n.2 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Sassari	Del. Consiglio n.2 del 27/03/2017			20,00
CCIAA Siracusa	Del. Consiglio n.23 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Sondrio	Del. Consiglio n.3 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Taranto	Del. Consiglio n.3 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Teramo	Del. Consiglio n.15 del 21/04/2017			20,00
CCIAA Terni	Del. Consiglio n.1 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Torino	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Trapani	Del. Consiglio n.10 del 04/04/2017			20,00
CCIAA Trento	Del. Consiglio n.1 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Treviso Belluno	Del. Consiglio n.8 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Udine	Del. Consiglio n.2 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Varese	Del. Consiglio n.2 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Venezia Giulia	Del. Consiglio n.8 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Verbania	Del. Consiglio n.1 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Verona	Del. Consiglio n.5 del 31/03/2017			20,00
CCIAA Vibo Valentia	Del. Consiglio n.2 del 24/03/2017			20,00
CCIAA Viterbo	Del. Consiglio n.109_342 del 03/04/2017			20,00
TOTALE:	79 CAMERE DI COMMERCIO			


 DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 REGIONE LIGURIA

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO